

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia

N. 10 del 08-06-2020

**OGGETTO : CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA',
DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL
01.01.2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **otto** del mese di **giugno**, alle ore **13:30**, nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **SINDACO Arsenio MOLASCHI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Raffaele Pio Grassi**.

Intervengono i Signori:

| | | |
|------------------|--------------|----------|
| MOLASCHI Arsenio | SINDACO | Presente |
| FUSARI Chiara | VICE SINDACO | Presente |
| RIZZI Rosanna | ASSESSORE | Presente |

Totale Presenti 3 Totale Assenti 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO : CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA',
DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL
01.01.2020.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.1994, con la quale si fissavano le tariffe dell'imposta di pubblicità ed i diritti di affissione;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.1998 e n. 7 del 28.02.2000, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, in sostituzione della TOSAP, e le relative tariffe;

Ritenuto di non aumentare le tariffe approvate con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/1994;

Ricordato che l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, prevede che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono comunque prorogate di anno in anno.

Preso atto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020, con Decreto Legge n. 18/2020;

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, di confermare per l'anno di imposta 2020:
 - le tariffe per l'imposta di pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni approvati con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 18.02.1994;
 - le tariffe previste per il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP, approvate con delibere del Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.1998 e n. 7 del 28.02.2000;
2. di trasmettere in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata ed unanime votazione favorevole;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Arsenio MOLASCHI

Il Segretario Comunale
f.to Raffaele Pio Grassi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15.06.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to Raffaele Pio Grassi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000.
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 08-06-2020.

Il Segretario Comunale
f.to Raffaele Pio Grassi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 15.06.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Pio Grassi

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE

Deliberazione G.C. n. 10 del 08-06-2020

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA', DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A DECORRERE DAL 01.01.2020. |
|-----------------|--|

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

.

Azzanello, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Raffaele Pio Grassi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

.

Azzanello, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arsenio Molaschi

Delibera G.C. n. 20 del 18.02.1994

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – COMUNI DI CLASSE 5[^] - TARIFFE IN VIGORE DALL'ANNO 1994.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il secondo comma dell'art. 36 del Decreto Legislativo che ha stabilito il termine del 28 febbraio 1994 per la determinazione delle nuove tariffe per l'anno 1994;

Rilevato che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

Considerato che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

Rilevato che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 693 abitanti residente, per cui lo stesso è compreso tra i Comuni di classe 5[^];

Ritenuto pertanto di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni della imposta e dal diritto, in attesa dell'adozione ed entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il Segretario Comunale esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 53 legge 142/1990, come da allegato;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo comune – appartenente alla classe 5[^] - dall'anno 1994;

PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – tariffa base:

Durata:

~~per anno solare L. 16.000~~

~~non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese L. 1.600~~

~~Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.~~

Importi modificati con DPCM 16.02.2011 (a partire dal 01.03.2001) nel seguente modo:

Durata:

- per anno solare L. 22.000 € 11,36

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese L. 2.200 € 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – tariffa base maggiorata del 100%:

Durata:

- per anno solare L. 32.000 € 16,53

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese L. 3.200 € 1,65

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'importa sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:

- per anno solare L. 16.000 € 8,26

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese L. 1.600 € 0,83

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura delle metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data dal 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000 € 74,37

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg L. 96.000 € 49,58

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 48.000 € 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art.7 c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:

| | | |
|--|-----------|---------|
| - per anno solare | L. 64.000 | € 33,05 |
| - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese | L. 6.400 | € 3,31 |

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:

| | | |
|-------------------|----------|--------|
| - per ogni giorno | L. 4.000 | € 2,07 |
|-------------------|----------|--------|

Per durata superiore a 30 giorni si applica:

| | | |
|--|----------|--------|
| - per i primi 30 giorni la tariffa per giorno | L. 4.000 | € 2,07 |
| - dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di | L. 2.000 | € 1,03 |

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

| | |
|-----------|--------|
| L. 16.000 | € 8,26 |
|-----------|--------|

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

| | |
|-----------|---------|
| L. 96.000 | € 48,58 |
|-----------|---------|

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

| | |
|-----------|---------|
| L. 48.000 | € 24,79 |
|-----------|---------|

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

| | |
|----------|--------|
| L. 4.000 | € 2,07 |
|----------|--------|

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

| | |
|-----------|--------|
| L. 12.000 | € 6,20 |
|-----------|--------|

10. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

| | | |
|--|---------|---------|
| - per i primi 10 giorni | L. 2000 | €. 1,03 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | L. 600 | €. 0,31 |

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 / €. 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il terzo comma dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.